



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Determinazione N. 493 / 2016

Responsabile del procedimento: MATTARA LORENZA

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO ESCLUSIVAMENTE PER I CLIENTI DELL'AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO ALEX CHEN TRAVEL, VENEZIA. SIG.RI GAO ZIXIANG, ZHU MINGXU.

Il dirigente

Considerato che l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla Provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;

considerato altresì che:

i. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

1. al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
2. al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*") nonché le norme di cui all'art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

ii. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, ad oggetto "*Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali*":

1. all'art. 2 comma 1, dispone che: "*Le province, quali enti di area vasta, oltre alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, continuano ad esercitare le funzioni già conferite dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge nonché le attività di polizia provinciale correlate alle funzioni non fondamentali conferite dalla Regione.*";
2. all'art. 3, comma 2, dispone che "*Alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'articolo 2*";
3. all'art 8, comma 1, dispone che: "*Al fine di garantire la piena continuità dei servizi erogati, la Città metropolitana di Venezia e le province, fino all'operatività della nuova organizzazione, continuano ad esercitare le funzioni svolte secondo le disposizioni previgenti.*"

visti:

- i. il decreto legislativo 267/2000, in particolare l'art. 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

- ii. la legge n. 241/1990, che detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi gli enti locali nel regolamentare la materia del procedimento amministrativo;
- iii. lo Statuto della Provincia di Venezia, ancora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 16 della legge 7 aprile 2014 n. 56, in particolare l'art. 31, che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- iv. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, tutt'ora in vigore in particolare gli artt. 24 e 25 che definiscono ruolo, funzioni e i compiti dei dirigenti;
- v. la deliberazione del Commissario nelle competenze della Giunta provinciale n. 6/2015 del 28/01/2015: *Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.C.P.) 2015/2017 e approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità*;
- vi. il Decreto del Commissario, nella competenza del Presidente della Provincia, n. 2015/20 protocollo n. 51550 del 18/06/2015, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale del Servizio Turismo e Professioni Turistiche tutt'ora in vigore, ai sensi dell'art. 27 comma 4 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

vista:

- i. la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 n. 33 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo*", ancora in vigore nelle more del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'art. 51 comma 3 lett. c) della L.r. 11 del 14/06/2013 "*Sviluppo e sostenibilità del Turismo Veneto*" per quanto attiene alla disciplina delle agenzie di viaggio e turismo e specificatamente l'art. 63 lett. g), che prevede l'esercizio di funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare, del legale rappresentante, purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, limitatamente ai clienti dell'agenzia stessa;
- ii. l'art 36 comma 3 del *Regolamento provinciale per l'accesso e l'esercizio delle professioni turistiche e di direttore tecnico*, tuttora in vigore, che individua la documentazione da allegare a cura del titolare dell'agenzia, alla richiesta di rilascio dei tesserini di riconoscimento per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico a favore dei soli clienti dell'agenzia medesima;

premesse che:

- i. con deliberazione del Commissario nella competenza del Consiglio provinciale n. 31/2015 protocollo n. 71445 del 28/08/2015, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2015-2017 e il bilancio di previsione 2015;
- ii. con atto del Sindaco Metropolitano n. 2 del 18 settembre 2015, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano annuale della performance per l'anno 2015 con il quale è stato assegnato a questo servizio l'Obiettivo 1 *gestione ordinaria delle funzioni dei compiti di servizio*, attività 01.04 *autorizzativa relativa al ricettivo: alberghiero ed extralberghiero, agenzie di viaggio e professioni turistiche*;
- iii. le deliberazioni della Giunta provinciale n. 15 del 25/02/2014 e n. 78 del 11/07/2014, che approvano l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza ed indicano:
 - l'unità operativa Turismo come unità organizzativa responsabile del presente provvedimento;
 - la d.ssa Lorenza Mattara quale responsabile del procedimento
 - il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento;

preso atto che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, tra l'altro, stabilisce, al comma 16, che, in attesa dell'approvazione dello statuto della Città metropolitana, le disposizioni dello statuto della Provincia relative al Presidente della Provincia e alla giunta provinciale si applicano al Sindaco metropolitano e le disposizioni relative al consiglio provinciale si applicano al consiglio metropolitano;

vista l'istanza in data 18/02/2016, acquisita al protocollo n. 13927, con la quale il sig. Chen Rongjun, nato il [Omissis..] a [Omissis..], amministratore unico della Xing Travel Venice srl (P.IVA [Omissis..] proprietaria dell'agenzia di viaggi e turismo all'insegna *Alex Chen Travel*, sita in via Cesco Baseggio n. 7/14, Mestre, Venezia, chiede il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio

delle funzioni di accompagnatore turistico per i seguenti collaboratori: *Gao Zixiang*, [Omissis..], nato il [Omissis..] a [Omissis..] [Omissis..], dipendente a tempo indeterminato, inquadrato al livello IV lingue straniere conosciute: cinese; *Zhu Mingxu*, [Omissis..], nato il [Omissis..] a [Omissis..], dipendente a tempo indeterminato, inquadrato al livello IV lingue straniere conosciute: cinese; **[Omissis..]** preso atto che per motivi di economicità e al fine di non aggravare eccessivamente il procedimento amministrativo, visti i rapidi tempi di adozione del provvedimento, non si è provveduto a inviare l'avvio del procedimento;

preso atto dell'istruttoria favorevole del servizio Turismo in data 18/02/2016 e segnatamente sulla sussistenza dei requisiti richiesti, oltre che dalla normativa regionale, anche dalla Dgp n. 2055 del 09/07/1996 in ordine a:

- l'istanza del titolare o rappresentante legale dell'agenzia;
- la qualifica del dipendente e al suo inquadramento, da ritenersi comprensiva anche dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (sentenza n. 2444/03 del TAR Veneto),
- l'obbligo di risposta in caso di contratti a chiamata, come da parere della Regione Veneto acquisito al n. 80874 di protocollo del 20/05/2010;
- l'esclusione dei contratti di apprendistato, come da parere della Regione Veneto acquisito al protocollo n. 46123 del 24/05/2012;
- poiché il permesso di soggiorno del signor *Zhu Mingxu*, scadrà il 20/11/2017, vi è la necessità di autorizzare l'attività di accompagnatore turistico per l'agenzia per un periodo sino a tali termini in attesa dell'esito positivo della domanda di permesso di soggiorno;

verificato che per presente procedimento sono state rispettate le norme sul conflitto di interessi e il dovere di astensione;

dato atto che il procedimento si è concluso nel termine di giorni 0, al netto delle sospensioni ammesse ai sensi di legge, nel rispetto quindi dei termini, pubblicati sul sito della Città metropolitana di Venezia alla pagina <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/tipologie-di-procedimento.html>

determina

1. di autorizzare i signori:

- a) *Gao Zixiang*, [Omissis..], nato il [Omissis..] a [Omissis..] [Omissis..], dipendente a tempo indeterminato, inquadrato al livello IV lingue straniere conosciute: cinese;
- b) *Zhu Mingxu*, [Omissis..], nato il [Omissis..] a [Omissis..], sino al 20/11/2017 in attesa dell'esito positivo della domanda di permesso di soggiorno, con la qualifica di impiegato, IV livello, lingue straniere conosciute: cinese;

all'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia di viaggi e turismo all'insegna *Alex Chen Travel*, sita in via Cesco Baseggio n. 7/14, Mestre, Venezia, di proprietà della Xing Travel Venice srl (P.IVA [Omissis..])

2. di procedere al rilascio del tesserino di riconoscimento, che vale solo con il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) l'attività deve essere svolta esclusivamente a favore dei clienti dell'agenzia in oggetto;
- b) esclusivamente per il periodo di durata del rapporto di lavoro con l'agenzia in questione;
- c) la decadenza del rapporto di lavoro, comporta l'immediata restituzione del tesserino al titolare dell'agenzia, che a sua volta deve consegnarlo alla Città metropolitana di Venezia;
- d) il tesserino di riconoscimento deve essere portato bene in evidenza durante l'attività;
- e) il divieto, ai sensi dell'art. 86 della Lr 33/2002, di svolgere nell'ambito delle mansioni autorizzate, altre attività commerciali, comunque estranee e non compatibili con la professione, anche se solo occasionali;

Il presente provvedimento può essere impugnato con ricorso al Tribunale amministrativo regionale (Tar), del Veneto entro 60 giorni ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data della sua comunicazione.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
GLORIA VIDALI

atto firmato digitalmente